

## NOVITA' FATTURAZIONE ELETTRONICA

Nuove specifiche tecniche in tema di fatturazione elettronica e proroga del termine di adesione al servizio di consultazione

Informativa n.	62/2020
	Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 89757/2018
Riferimenti normativi	Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 99922/2020
	Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 166579/2020



Con il provvedimento direttoriale n. 99922/2020 l'Agenzia delle Entrate ha riscritto le specifiche tecniche relative ai tracciati *Xml* delle fatture elettroniche, introducendo nuove ed importanti codifiche finalizzate a sviluppare ulteriormente il processo di automatizzazione e digitalizzazione dei flussi di fatturazione (onde consentire di mettere a disposizione dei soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, le bozze della dichiarazione annuale IVA precompilata, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche nonché dei registri IVA).

Pertanto, al fine di garantire una maggiore qualità del contenuto informativo degli *Xml* trasmessi e di conseguenza una maggiore attendibilità e significatività dei sopracitati elaborati, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto:

- nuove codifiche dei "TipoDocumento";
- nuovi codici "Natura";
- nuovi codici legati ai tipi di contributi.

Il nuovo schema di predisposizione delle fatture elettroniche così delineato **sarà adottabile a partire dal prossimo 1° Ottobre 2020 fermo restando il fatto che lo Sdi, fino al 31 dicembre 2020, accetterà sia le fatture predisposte con il nuovo schema, sia le fatture predisposte con lo schema attuale.**

Diversamente, **dal 1° gennaio 2021 lo Sdi accetterà esclusivamente i documenti strutturati in base al nuovo tracciato *Xml*.**

Oltre alle sopracitate novità viene introdotto un differimento del periodo transitorio per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, fino al 28 Febbraio 2021.

Si fornisce di seguito un'analisi esaustiva delle sopracitate novità.

### **Le modifiche alla tipologia dei documenti**

Se fino al 31 Dicembre 2020 sarà possibile continuare ad utilizzare il tipo documento TD20 sia per emettere le autofatture, nei casi di mancata emissione da parte del cedente o prestatore, sia per emettere le autofatture per l'acquisto di servizi da soggetti extra UE, oppure per assolvere al *reverse charge interno*, ciò non sarà più possibile a partire dal 1° Gennaio 2021.

Da tale data sarà infatti necessario utilizzare i nuovi specifici codici:

- **TD16**, per integrare una fattura soggetta a *reverse charge* interno di cui all'art. 17 commi 5 e 6 del DPR n. 633/72 (per le operazioni che opzionalmente e non per obbligo, vengono inviate allo Sdi da parte di chi ha ricevuto una fattura interna soggetta ad inversione contabile, ad esempio una fattura per spese di pulizia relativa ad un immobile);
- **TD17**, per integrare una fattura soggetta ad inversione contabile relativa all'acquisto di servizi dall'estero (per le operazioni che opzionalmente e non per obbligo, vengono inviate allo Sdi da parte di chi ha ricevuto una fattura di servizi dall'estero);
- **TD18**, per integrare una fattura soggetta ad inversione contabile relativa all'acquisto intracomunitario di beni (per le operazioni che opzionalmente e non per obbligo, vengono inviate allo Sdi da parte di chi ha ricevuto una fattura di acquisto di beni da un soggetto comunitario);
- **TD19**, per l'integrazione di una fattura soggetta ad inversione contabile relativa all'acquisto di beni da soggetti non residenti di cui all'art.17 c.2 del DPR n. 633/72.

La novità più rilevante ed importante risulta essere l'istituzione dei nuovi codici **TD17, TD18 e TD19**, il cui utilizzo consentirà di evitare la trasmissione dell'esterometro sia per le fatture c.d. "comunitarie" che per quelle provenienti da paesi extra UE.

Sarà infatti possibile trasmettere allo Sdi i documenti di integrazione, ovvero le autofatture predisposte per la contabilizzazione delle operazioni transfrontaliere, al fine di assolvere all'obbligo di comunicazione.

Si ricorda a tal proposito che per le operazioni attive ciò è già possibile, trasmettendo una fattura con codice TD01 ed inserendo nel campo destinatario il codice convenzionale a sette "X".

Infine, le ulteriori codifiche relative ai tipi di documento introdotte sono:

- **TD21**, per la regolarizzazione gli "splafonamenti";
- **TD22**, da utilizzare per l'estrazione di beni da un deposito IVA senza il versamento dell'imposta;
- **TD23**, da utilizzare per l'estrazione di beni da un deposito IVA con il versamento dell'imposta;
- **TD24**, da utilizzare per l'emissione di fatture differite di cui all'art. 21 c. 4 lett.a) del DPR n. 633/72;
- **TD25**, da utilizzare per l'emissione delle fatture c.d. "super differite". Sono tali le fatture relative a "triangolazioni interne" emesse entro il mese successivo a quello della consegna dei beni, così come previsto dall'art.21 c. 4 lett. b) del DPR n. 633/72.
- **TD26**, da utilizzare per la cessione di beni ammortizzabili e per i passaggi interni di cui all'ex art.36 del DPR n. 633/72.
- **TD27**, da utilizzare nei casi di autoconsumo o per le cessioni gratuite senza rivalsa;
- **TD20**, che verrà utilizzato unicamente nei casi di autofatture per regolarizzazione.

Di seguito si propone uno schema riepilogativo del nuovo tracciato *Xml* (sulla colonna di destra) posto a confronto con quello attuale (colonna di sinistra), per quanto attiene le codifiche relative al tipo di documento:

Tipo Documento - attuale tracciato		Tipo Documento - nuovo tracciato	
<b>TD01</b>	Fattura	<b>TD01</b>	Fattura
<b>TD02</b>	Acconto/Anticipo su fattura	<b>TD02</b>	Acconto/Anticipo su fattura
<b>TD03</b>	Acconto/Anticipo su parcella	<b>TD03</b>	Acconto/Anticipo su parcella
<b>TD04</b>	Nota di Credito	<b>TD04</b>	Nota di Credito
<b>TD05</b>	Nota di Debito	<b>TD05</b>	Nota di Debito
<b>TD06</b>	Parcella	<b>TD06</b>	Parcella
		<b>TD16</b>	Integrazione Fattura reverse charge Interno (ex art. 17 commi 5 e 6 DPR n. 633/72)
		<b>TD17</b>	Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero
		<b>TD18</b>	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
		<b>TD19</b>	Integrazione/autofattura per acquisto di beni da non residenti (art.17 c.2 DPR n. 633/72)
<b>TD20</b>	Autofattura	<b>TD20</b>	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 D. Lgs 471/97 o art.46 c.5 DL n. 331/93)
		<b>TD21</b>	Autofattura per splafonamento
		<b>TD22</b>	Estrazione beni da Deposito IVA
		<b>TD23</b>	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
		<b>TD24</b>	Fattura differita di cui all'art.21 c.4 lett.a) del DPR n. 633/72, per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e con idonea documentazione per le prestazioni di servizi
		<b>TD25</b>	Fattura "super differita" di cui all'art.21 c.4 terzo periodo lett. b) del DPR n. 633/72, per le operazioni triangolari interne
		<b>TD26</b>	Cessione beni ammortizzabili o passaggi interni (ex art.36 DPR n. 633/72)
		<b>TD27</b>	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

### Le nuove codifiche per i codici “Natura”

Le nuove specifiche intervengono altresì sui codici natura **N2**, **N3** ed **N6** suddividendoli in più “sottocodici” al fine di fornire un maggior grado di dettaglio relativamente al tipo di operazione documentata.

Il codice **N2** è stato suddiviso, allo scopo di differenziare le operazioni non soggette per mancanza del requisito della territorialità dalle altre operazioni non soggette, nei sottocodici:

- **N2.1**, riguardante le operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72 e quindi carenti del requisito territoriale;
- **N2.2**, relativo alle altre operazioni non soggette.

Tale distinzione risulta essenziale dato che, a differenza della seconda tipologia di operazioni, la prima concorre alla formazione del volume d'affari.

Il codice **N3** contiene attualmente prevalentemente operazioni realizzate nei confronti di soggetti non residenti e, come tali, non imponibili.

Le nuove codifiche permetteranno di distinguere, tra queste, le operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del *plafond* (dall'**N3.1** all'**N3.4**) dalle altre operazioni non imponibili (**N3.5** ed **N3.6**).

Nello specifico viene prevista la suddivisione del codice N3 nei seguenti sottocodici:

- **N3.1**, relativo alle esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), b) e d-bis) del DPR n. 633/72, ivi comprese le esportazioni “triangolari” nonché le estrazioni da deposito IVA con trasporto o spedizione al di fuori dell'UE;
- **N3.2**, relativo alle cessioni intracomunitarie di cui all'ex art. 41 commi 1 e 2 del DL n. 331/93, ivi incluse le operazioni “triangolari” e le estrazioni da deposito IVA con trasporto in altro Stato membro;
- **N3.3**, relativo alle cessioni verso San Marino di cui all'ex art. 71 del DPR n. 633/72;
- **N3.4**, relativo alle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione ed in genere tutte le altre operazioni che concorrono alla formazione del *plafond*;
- **N3.5**, relativo alle cessioni non imponibili con lettera d'intento di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72;
- **N3.6**, relativo a tutte le altre operazioni che non concorrono alla formazione del *plafond* quali, ad esempio, le operazioni di cessione verso depositi IVA, le cessioni a turisti extra UE, le cessioni in regime di transito doganale e le cessioni nei *duty free shop*.

Infine, il codice **N6** è stato scomposto in 9 sottocodici al fine di suddividere in maniera più puntuale la natura delle operazioni soggette al meccanismo del *reverse charge*.

Tali sottocodici si sostanziano come segue:

- **N6.1**, che identifica le operazioni di cessione relative a rottami e materiali di recupero di cui all'art. 74 del DPR n. 633/72 per le quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario;
- **N6.2**, relativo alle cessioni di oro e argento puro effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta nonché alle cessioni di oro da investimento, divenute imponibili a seguito di opzione, e relative prestazioni di intermediazione di cui all'art. 17, comma 5 del DPR 633/72 per le quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario;
- **N6.3**, che identifica le prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori di cui all'art. 17, comma 6, lett. a) del DPR n. 633/72 per le quali l'imposta è dovuta da parte dell'appaltatore;
- **N6.4**, attinente alle cessioni di fabbricati o loro porzioni per le quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario ai sensi dell'art.17 c.6 del DPR n. 633/72;
- **N6.5**, riguardante le cessioni di telefoni cellulari, di cui all'art. 17, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/72, per le quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario;
- **N6.6**, relativo, invece, alle cessioni di consolle da gioco, tablet, pc e laptop nonché a dispositivi a circuito integrato prima della loro installazione, di cui all'art. 17, comma 6, lett. c) del sopracitato decreto, per le quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario;
- **N6.7**, che identifica le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti o di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario, così come

previsto dall'art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR n. 633/72;

- **N6.8**, relativo ad operazioni del settore energetico per le quali, si sensi dell'art. 17, comma 6, lett. da d-bis) a d-quater) del DPR n. 633/72, l'imposta è dovuta dal cessionario;
- **N6.9**, che rappresenta un codice residuale atto ad accogliere tutte le altre operazioni soggette a *reverse charge*.

Di seguito si propone uno schema riepilogativo del nuovo tracciato *Xml* (sulla colonna di destra) posto a confronto con quello attuale (colonna di sinistra) per quanto attiene i codici natura:

Codice Natura		Codice Natura	
<b>N1</b>	Escluse ex art.15 DPR n. 633/72	<b>N1</b>	Escluse ex art. 15 DPR n. 633/72
<b>N2</b>	Operazioni non soggette ad IVA	<b>N2.1</b>	Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. 7 - 7 septies DPR n. 633/72
		<b>N2.2</b>	Altri casi di operazioni non soggette
<b>N3</b>	Operazioni non imponibili IVA	<b>N3.1</b>	Operazioni non imponibili: esportazioni
		<b>N3.2</b>	Operazioni non imponibili: cessioni intracomunitarie
		<b>N3.3</b>	Operazioni non imponibili: cessioni San Marino
		<b>N3.4</b>	Operazioni non imponibili: op. assimilate alle esportazioni
		<b>N3.5</b>	Operazioni non imponibili: a seguito di dich. d'intento
		<b>N3.6</b>	Operazioni non imponibili: altre operazioni che non concorrono alla formazione del <i>plafond</i>
<b>N4</b>	Operazioni Esenti da IVA	<b>N4</b>	Operazioni Esenti da IVA
<b>N5</b>	Operazioni soggette al regime del margine/IVA non esposta	<b>N5</b>	Operazioni soggette al regime del margine/IVA non esposta
<b>N6</b>	Operazioni soggette ad inversione contabile	<b>N6.1</b>	Inversione contabile: cessioni di rottami e altri materiali di recupero
		<b>N6.2</b>	Inversione contabile: cessioni di oro e argento puro
		<b>N6.3</b>	Inversione contabile: prestazioni di subappalto nel settore edile
		<b>N6.4</b>	Inversione contabile: cessioni di fabbricati
		<b>N6.5</b>	Inversione contabile: cessioni di telefoni cellulari
		<b>N6.6</b>	Inversione contabile: cessione di prodotti elettronici
		<b>N6.7</b>	Inversione contabile: prestazioni rese nel comparto edile e settori connessi
		<b>N6.8</b>	Inversione contabile: operazioni settore energetico
		<b>N6.9</b>	Inversione contabile: altre operazioni
<b>N7</b>	IVA assolta in altro stato UE	<b>N7</b>	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR n. 633/72).

#### Le nuove codifiche per i tipi di ritenuta

Accanto alle attuali codifiche delle ritenute (**RT01**, relativa alle ritenute attinenti persone fisiche e **RT02**, relativa alle ritenute attinenti persone giuridiche) vengono previste le seguenti codifiche per i contributi:

- **RT03**, che identifica i contributi INPS;
- **RT04**, che identifica i contributi ENASARCO;
- **RT05**, che identifica i contributi ENPAM;
- **RT06**, relativa ad ulteriori e vari contributi previdenziali.

#### **Proroga del termine per l'adesione al servizio di consultazione**

Come anticipato, il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici è prorogato al 28 Febbraio 2021.

Tale misura risulta infatti inevitabile dato il contrasto tra una procedura che, senza l'adesione al servizio in questione, comporterebbe la memorizzazione dei soli "dati fattura", con la conseguente eliminazione di dati quali la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto dell'operazione, e quanto disposto dall'art. 14 del DL 124/2019, in base al quale i file transitati dallo SdI devono essere memorizzati, nella loro interezza, sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti sono riferiti, ovvero sino alla definizione di eventuali giudizi, per poter essere utilizzati dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria.

Pertanto, risulta consigliabile l'adesione al servizio in questione al fine di disporre della medesima documentazione cui hanno accesso i verificatori.

#### **Ulteriori novità**

Oltre alle significative modifiche sopracitate, il provvedimento introduce le seguenti modifiche al tracciato *Xml* delle fatture:

- sono stati previsti nuovi codice di errore, determinanti lo scarto delle fatture non conformi, in linea con le novità introdotte. Ad esempio, in caso di utilizzo delle vecchie codifiche N2, N3 ed N6, successivamente alla data del 31/12/2020, la fattura verrà scartata dal sistema indicando il codice "00445";
- l'indicazione dell'importo del bollo, per le fatture non soggette ad IVA di ammontare superiore ad 77,47 Euro, diviene opzionale essendo lo stesso sempre pari ad 2,00 Euro.
- viene infine prevista un'estensione ad otto decimali dell'arrotondamento per gli sconti e le maggiorazioni.

\* \* \*

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.